

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
-----0000000-----



REGOLAMENTO COMUNALE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(Deliberazioni consiliari nn.rr. 23/2003 e 23/2009)

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2

Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del TUEL, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - elezione del Presidente dell'assemblea;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 **Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune ed al Presidente del Consiglio, nei primi cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune ed al Presidente del Consiglio.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, il gruppo consiliare deve essere formato da almeno due Consiglieri comunali, così come stabilito dall'art. 17 comma 2 dello Statuto.
5. Il Consigliere che nel corso del mandato elettivo si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il proprio capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del consiglio ed al segretario, da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 5 **Costituzione**

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 6 **Presa d'atto del Consiglio**

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capogruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7 **Conferenza dei Capi gruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è un organismo consultivo del Sindaco e concorre, di concerto con il Presidente del Consiglio, a definire la programmazione (argomenti da trattare, durata e data delle sedute) ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, sottopone al parere del Sindaco e della Conferenza dei Capigruppo gli argomenti da trattare al fine di esprimere parere riguardo esclusivamente a quanto richiamato al punto 1.

3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Capogruppo suo delegato. Alla riunione partecipano di diritto il Sindaco o Assessore suo delegato; assistono i responsabili di settore o di servizio se invitati dal Presidente del Consiglio oppure dal Sindaco (o Assessore suo delegato).

4. La conferenza dei capigruppo, inoltre, è convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre capigruppo, quando il totale dei capigruppo, in seno al Consiglio comunale, sia pari o superiore a cinque; mentre da almeno un capogruppo, quando il totale dei capigruppo in seno al Consiglio sia pari o inferiore a tre.

5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un dipendente o convenzionato dallo stesso designati.

7. La conferenza dei capigruppo è convocata, di norma, mediante avvisi scritti. In casi particolari ed urgenti la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente.

8. La Conferenza dei capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità dei capigruppo presenti. Nei casi in cui non si pervenisse ad una decisione unanime, provvede il Presidente in base all'orientamento prevalente in termini di rappresentatività.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8

Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti quattro commissioni consiliari permanenti:

1^ COMMISSIONE: Lavori Pubblici – Tutela Ambientale – Igiene – Sanità Pubblica e Patrimonio;

2^ COMMISSIONE: Urbanistica - Assetto del Territorio e Attività produttive;

3^ COMMISSIONE: Servizi Sociali – Socio assistenziali – Pubblica Istruzione – Sport – Turismo – Spettacolo – Cultura e Tempo libero;

4^ COMMISSIONE: Bilancio – Programmazione Economica – Tributi Locali – Polizia Locale – Statuto e Regolamenti comunali

2. Ogni commissione è composta da tre Consiglieri comunali.

3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché, sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

7. Le commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

9. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Sindaco provvede alla sua nomina.

Art. 9

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 10
Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

Art. 11
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12
Funzionamento e funzioni delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno due componenti la commissione.
2. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
3. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Servizio di Segreteria per la necessaria istruttoria prevista dalla legge.
4. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno nella prima adunanza ordinaria del Consiglio.

Art. 13
Partecipazione del Sindaco, Assessori, Presidenti delle Consulte, associazioni ecc.

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni, tuttavia possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti, qualora lo ritenessero opportuno.
2. Il Presidente della commissione qualora un argomento o un affare da sottoporre all'esame dell'apposita commissione consiliare riguardi problemi importanti ed argomenti di specifica natura e, qualora lo ritenesse opportuno, può invitare a partecipare alla riunione il Presidente del consiglio, il Sindaco, l'Assessore competente per materia o sentire Consiglieri comunali od esperti.
3. Qualora un argomento o un affare da sottoporre all'esame dell'apposita commissione consiliare riguardi problemi relativi ad associazioni, forze sociali, politiche e culturali deve esserne data notizia, ai fini di una partecipazione consultiva, agli organismi interessati, mediante avviso scritto a firma del Presidente della commissione.

Art. 14
Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente o convenzionato designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio e al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 15
Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16
Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché, degli amministratori e dei dirigenti di enti o aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17
Commissioni speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio può procedere all'istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché, il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 18
Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19 Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente del Consiglio deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21 Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente del consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché, la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. I documenti necessari per poter approfondire gli argomenti da trattare in Consiglio Comunale devono essere disponibili il giorno stesso l'invio della convocazione. Tuttavia, nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, la stessa proposta non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché, intervengano almeno quattro consiglieri.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté, aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté, proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, spetta al Sindaco e/o a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20. Comunicazione di tale iniziativa deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio per gli adempimenti di competenza.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Presidente del consiglio o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25
Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, dispone che venga eseguito l'Inno Nazionale della Repubblica Italiana; quindi su richiesta concede la parola al Sindaco che informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 26
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente del consiglio e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente del consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31
Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente del consiglio e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 32
Svolgimento interventi

1. Il Presidente del consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 33
Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del consiglio.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) ai trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, secondo comma, del D.Lgs. 267/00;

b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente del consiglio, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del consiglio decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 36

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del consiglio ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 37
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38
Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente del consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39
Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente del consiglio.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di due Consiglieri, uno di maggioranza e l'altro di minoranza, con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 40
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Presidente del consiglio e dal Segretario.

Art. 42
Diritti dei consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 43
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 44
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché, informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un Consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni relative allo statuto dell'ente, ai regolamenti di competenza del consiglio con esclusione di quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, ai bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio e al rendiconto della gestione.

Art. 46

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 47

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 48
Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 49
Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del consiglio, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 50
Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo superiore a cinque minuti.

Art. 51
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente del consiglio, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 52
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 53

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 54

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 55

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 56

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando, a tal fine, il Sindaco.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sei Consiglieri comunali e presentata al Segretario comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

3. La mozione di sfiducia è messa in discussione dai dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla data della sua presentazione.

4. Se la mozione di sfiducia viene approvata da un minimo di nove Consiglieri comunali, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

5. Il Segretario comunale informa il Prefetto del risultato dell'avvenuta approvazione della mozione, per gli adempimenti di competenza.

Art. 57

Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 58

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 59

Incarichi speciali a Consiglieri comunali

1. A norma di quanto dispone l'art. 29 del vigente Statuto Comunale, ed al fine di sollecitare l'impegno diretto nell'attività amministrativa dell'Ente in relazione agli interessi della collettività, ai Consiglieri comunali, su

proposta del Sindaco può essere affidato, dal Consiglio comunale, un incarico speciale ed eccezionale limitato nel tempo su determinate materie.

2. Il Consigliere comunale incaricato curerà con diligenza la materia assegnata e potrà procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei responsabili dei settori o dei servizi interessati.

3. Le risultanze del lavoro svolto da parte dei Consiglieri incaricati saranno oggetto di discussione ed approvazione del Consiglio Comunale, oppure verranno sottoposti all'esame della Giunta, su proposta del Sindaco.

4. Al Consigliere delegato non spetta alcun compenso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in quanto tale attività viene esercitata in modo volontario.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri comunali	Pag.	2
Art. 2. Prima seduta del Consiglio-Consigliere anziano	"	2
Art. 3. Primi adempimenti del Consiglio	"	2

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione	Pag.	3
Art. 5. Costituzione	"	3
Art. 6. Presa d'atto del Consiglio	"	3
Art. 7. Conferenza dei Capigruppo	"	3

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8. Istituzione e composizione	Pag.	5
Art. 9. Insediamento	"	5
Art. 10. Notizie sulla costituzione	"	6
Art. 11. Convocazione	"	6
Art. 12. Funzionamento e funzioni delle Commissioni.....	"	6
Art. 13. Partecipazione del Sindaco, Assessori, Presidenti delle Consulte, associazioni, ecc.	"	6
Art. 14. Segreteria - Verbalizzazione	"	7
Art. 15. Assegnazione affari	"	7
Art. 16. Indagini conoscitive	"	7
Art. 17. Commissioni speciali o di inchiesta	"	7
Art. 18. Sedute delle commissioni	"	7

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19. Sede riunioni	Pag.	8
Art. 20. Sessioni	"	8
Art. 21. Convocazione	"	8
Art. 22. Seduta prima convocazione	"	9
Art. 23. Seduta seconda convocazione	"	9
Art. 24. Ordine del giorno	"	9
Art. 25. Sedute - Adempimenti preliminari	"	10
Art. 26. Pubblicità e segretezza delle sedute	"	10

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27. Ordine durante le sedute	Pag.	11
Art. 28. Sanzioni disciplinari	"	11
Art. 29. Tumulto in aula	"	11

Art. 30. Comportamento del pubblico	Pag.	11
Art. 31. Prenotazione per la discussione	"	12
Art. 32. Svolgimento interventi	"	12
Art. 33. Durata interventi	"	12
Art. 34. Questioni pregiudiziali e sospensive	"	13
Art. 35. Fatto personale	"	13
Art. 36. Udienze conoscitive	"	13
Art. 37. Dichiarazione di voto	"	14
Art. 38. Verifica numero legale	"	14
Art. 39. votazione	"	14
Art. 40. Irregolarità nella votazione	"	14
Art. 41. Verbalizzazione riunioni	"	14
Art. 42. Diritti dei consiglieri	"	15
Art. 43. Revoca e modifica deliberazioni	"	15
Art. 44. Segretario - Incompatibilità	"	15

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45. Diritto all'informazione dei Consiglieri	Pag.	16
Art. 46. Interrogazioni	"	16
Art. 47. Risposta alle interrogazioni	"	16
Art. 48. Interpellanze	"	17
Art. 49. Svolgimento delle interpellanze	"	17
Art. 50. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	"	17
Art. 51. Mozioni	"	17
Art. 52. Svolgimento delle mozioni	"	17
Art. 53. Emendamenti alle mozioni	"	18
Art. 54. Ordini del giorno riguardanti mozioni	"	18
Art. 55. votazione delle mozioni	"	18

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 56. Mozione di sfiducia	Pag.	19
Art. 57. Decadenza dalla carica di Consigliere comunale	"	19
Art. 58. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione	"	19
Art. 59. Incarichi speciali a consiglieri comunali	"	19